



Ministero della Salute

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Ufficio 3

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE e LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMCeO)

Il **Ministero della Salute**, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, codice fiscale 97454380581, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Sergio Iavicoli, in seguito denominato **“Ministero”**

e

la **Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**, codice fiscale 02340010582, con sede in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 1, rappresentata dal Presidente Dott. Filippo Anelli, di seguito denominata **“FNOMCeO”**;

PREMESSO

- che il Ministero, in relazione ai propri fini istituzionali ha, tra l'altro, il compito di promuovere la prevenzione e la comunicazione pubblica in materia di salute agli operatori sanitari, alle imprese e ai cittadini;
- che la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” prevede che tali informazioni siano finalizzate a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- che la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare

l'art. 15, relativo agli accordi fra pubbliche amministrazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della richiamata legge;

- che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. recante “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni sanitarie”, istituisce gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali delle Professioni Sanitarie;
- che il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, concernente “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”, regola l’organizzazione degli Ordini, e delle rispettive Federazioni nazionali;
- che la FNOMCeO è l’ente rappresentativo a livello nazionale degli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza ed al controllo del Ministero della Salute in materia di pubblicità e informazione sanitaria, compresa l’attività sanzionatoria;
- che la FNOMCeO, cui compete tra l’altro il coordinamento e la promozione dell’attività degli Ordini, nell’esercizio della funzione pubblica posta a garanzia della qualità tecnica ed etica e dell’indipendenza della professione, costituisce l’ente istituzionale nazionale più rappresentativo sul territorio, avvalendosi degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri collegati alla Federazione e delle professionalità mediche presenti sul territorio;
- che si ritiene fondamentale e prioritario obiettivo strategico, anche per uscire dall’emergenza sanitaria e prevenire il rischio di un arresto della ripresa della vita sociale e produttiva del Paese connessa a un potenziale peggioramento delle condizioni epidemiologiche e conseguenti rischi per la salute, soprattutto dei soggetti più fragili, valorizzare le figure dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto costituiscono il riferimento del Servizio Sanitario Nazionale sul territorio;
- che con appunto al Ministro n. 2795 del 19 ottobre 2021 è stata proposta la realizzazione di una campagna di comunicazione integrata, denominata “Parla con il tuo medico”, finalizzata a promuovere il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ed il loro rapporto fiduciario con i pazienti, con riferimento a specifiche tematiche

- strategiche, come gli screening e le vaccinazioni;
- che con successivo appunto al Ministro n. 2873 del 27 ottobre 2021 si è rappresentata altresì l'importanza di rafforzare, nell'ambito della suddetta campagna di comunicazione, la collaborazione con la FNOMCeO per favorire un ruolo proattivo dei medici di medicina generale nella gestione del rapporto con gli assistiti, in particolare sui seguenti ambiti di intervento: la corretta comunicazione del rischio sanitario; il tema delle vaccinazioni; l'adesione agli screening, in particolare ai programmi previsti dal Servizio Sanitario nazionale (tumore del seno, del collo dell'utero e del colon-retto);
 - che tal fine si intende stipulare un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - che è necessario disciplinare lo svolgimento in collaborazione della predetta attività di interesse comune e regolamentare gli aspetti operativi ed economici della medesima; si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 **(Finalità e oggetto)**

Il presente Accordo è finalizzato a promuovere il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ed a rafforzare il rapporto fiduciario con i cittadini, per favorire un ruolo proattivo dei medici stessi nella gestione del rapporto con gli assistiti. A tal fine la FNOMCeO si impegna a fornire ai medici gli strumenti necessari per una efficace comunicazione medico-paziente.

In particolare, gli ambiti di intervento, come da Progetto allegato che forma parte integrante del presente Accordo, riguardano:

- la corretta comunicazione del rischio sanitario;
- il tema delle vaccinazioni, quali, ad esempio, quella anti Covid 19 e antinfluenzale;
- la tematica strategica dell'adesione agli screening, quali i tre programmi previsti dal Servizio Sanitario nazionale (tumore del seno, del collo dell'utero e del colon-retto).

Articolo 2 **(Coordinamento tra gli enti)**

La FNOMCeO si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente accordo in costante collegamento con il Ministero, uniformandosi alle direttive che il Ministero stesso riterrà di impartire.

Il Ministero si riserva la facoltà di controllare e di monitorare le attività in qualsiasi momento.

Previa intesa con il Ministero, la FNOMCeO potrà coinvolgere nelle attività enti rappresentativi del settore, senza alcun onere aggiuntivo.

Articolo 3 (Responsabili e Referenti delle attività)

La FNOMCeO indica quale Responsabile del presente accordo, il dott. Enrico De Pascale che assicurerà il collegamento operativo con il Ministero.

Il Ministero indica quale Referente delle attività oggetto del presente accordo la Dott.ssa Mariella Mainolfi che assicurerà il collegamento operativo con la FNOMCeO ed il monitoraggio del presente accordo.

Il Ministero e la FNOMCeO si riservano di nominare i sostituti in caso di assenza e/o impedimento dei referenti di cui sopra.

Articolo 4 (Durata)

L'accordo, non tacitamente rinnovabile, ha la durata di dodici (12) mesi e decorre dalla data di inizio attività.

Nel caso di impossibilità a completare le attività oggetto del presente accordo entro il termine di scadenza, la FNOMCeO dovrà darne comunicazione al Ministero prima della scadenza stessa, motivando e documentando adeguatamente la richiesta di proroga.

Il Ministero, valutate le ragioni della richiesta e qualora evidenzi l'esistenza di condizioni di necessità o ragioni di opportunità, può concedere un periodo di proroga, senza diritto a maggiorazione del contributo economico di cui all'art. 6.

Articolo 5 (Relazioni sull'attività svolta)

La FNOMCeO per le attività previste all'art. 1 del presente accordo trasmette al Ministero una comunicazione di inizio attività.

A conclusione del primo semestre la FNOMCeO dovrà trasmettere una relazione esplicativa sul lavoro svolto e sui risultati raggiunti nel semestre e un rendiconto finanziario semestrale delle spese complessivamente sostenute.

A conclusione delle attività, e comunque entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza dell'Accordo, la FNOMCeO dovrà trasmettere una relazione finale esplicativa su tutto il lavoro svolto e sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'Accordo stesso, corredata da apposita documentazione tecnica e che riporti un rendiconto finanziario finale delle spese complessivamente sostenute.

Le relazioni e i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali: Ministero della Salute - Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali - Ufficio 3: dgcori@postacert.sanita.it.

Articolo 6 (Contributo economico)

Il contributo economico che il Ministero si impegna a corrispondere per le attività oggetto del presente accordo è di € 130.000,00 (centotrentamila/00) comprensivo di ogni spesa relativa a materiale di qualsiasi genere impiegato, a mezzi d'opera, a prestazioni ed a quant'altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento del piano di lavoro.

Tale importo avendo natura contributiva è da intendersi al di fuori del campo dell'applicazione dell'IVA per assenza dei presupposti di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. poiché le predette attività non configurano esercizio di impresa.

L'importo di cui sopra sarà corrisposto dal Ministero, subordinatamente all'effettiva disponibilità di cassa e nel rispetto delle priorità di liquidazione stabilite dal Ministero.

Articolo 7 (Modalità di erogazione del contributo)

L'erogazione del menzionato contributo di € 130.000,00 (centotrentamila/00) verrà disposto mediante versamento sul conto corrente n. 2102262 codice IBAN IT60X0103003203000002102262 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato alla FNOMCeO, previa presentazione di un apposito documento contabile, con le seguenti modalità:

- il 60 % dell'importo globale alla presentazione da parte della FNOMCeO della comunicazione di inizio attività e della nota di debito.
- il 20 % dell'importo globale alla presentazione di una relazione semestrale sull'Attività svolta nel primo semestre, da liquidarsi previa valutazione positiva dei risultati conseguiti e dell'attività svolta e di formale richiesta;
- il saldo del 20 % a completamento di tutti gli adempimenti previsti nell'accordo e alla presentazione della relazione finale, da liquidarsi previa valutazione positiva dei risultati conseguiti e dell'attività svolta e di formale richiesta.

La nota di debito e le successive richieste di pagamento vanno inviate al Ministero della Salute - Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali,

Ufficio 1 – Lungotevere Ripa n. 1, 00153 Roma, tramite l'indirizzo PEC dgcori@postacert.sanita.it, e devono riportare il Codice Unico di Progetto, previsto dall'art. 11 della legge n. 3/2003, che deve essere richiesto dalla FNOMCeO in quanto soggetto attuatore dell'Accordo.

Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa non imputabili al Ministero medesimo.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

La FNOMCeO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La FNOMCeO si impegna a dare immediata comunicazione al Ministero ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La FNOMCeO dichiara di essersi uniformata agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Articolo 9

(Responsabilità)

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Articolo 10

(Recesso)

Le parti si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per giusta causa, rispettando un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni a favore della controparte. La dichiarazione di recesso dovrà essere notificata alla controparte tramite PEC. Nel caso di recesso da parte del Ministero, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla FNOMCeO l'importo corrispondente alle attività effettuate e concordate e/o eventualmente solo impegnate, in base all'accordo, fino al momento del recesso.

Il recesso non comporta alcuna penale a carico delle parti.

La FNOMCeO si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero.

Articolo 11

(Proprietà)

I risultati delle attività svolte e i diritti di proprietà e/o di utilizzazione su tutto il materiale prodotto nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo appartengono alle Parti in egual misura che non potranno cederli a terzi.

Il Ministero può cedere a terzi per fini istituzionali l'utilizzo del materiale prodotto nell'ambito del presente accordo, previa comunicazione alla FNOMCeO.

Su ogni pubblicazione e su tutto il materiale informativo prodotto in esecuzione del presente accordo saranno apposti i loghi del Ministero e della FNOMCeO.

Articolo 12

(Trattamento dei dati e riservatezza)

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare riferimento a quanto previsto riguardo le misure di sicurezza.

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo stesso; successivamente i dati potranno essere diffusi solo in forma aggregata o anonima.

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento dell'attività e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione dell'accordo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non diverranno di pubblico dominio.

Eventuali categorie particolari di dati dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 13

(Prevenzione della corruzione)

La FNOMCeO, con riferimento all'oggetto dell'Accordo, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.

16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Ministero della Salute, in quanto compatibili (adottato ai sensi dall'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad integrazione e specificazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), approvato con D.M. 6 marzo 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2015, pubblicato sul sito internet istituzionale.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di Comportamento del Ministero della Salute costituisce causa di risoluzione dell'accordo.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la FNOMCeO sottoscrivendo l'accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero stesso nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Nell'ipotesi di violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l'accordo è da considerarsi nullo. In tal caso, ai sensi del predetto articolo, è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 14

(Norme che regolano l'accordo)

La FNOMCeO riconosce che il presente accordo è interamente regolato dalle condizioni odierne sottoscritte e dalle disposizioni della Contabilità Generale dello Stato di cui ai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 – e successive integrazioni e modificazioni – nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Si applicano i principi del codice civile in materie di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 15

(Controversie e competenza)

Per ogni eventuale controversia scaturente dall'applicazione del presente accordo, che le parti non riescano a risolvere con accordo bonario, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 16

(Registrazione)

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di copia, bollo e l'imposta di registro relative al presente accordo sono a carico della FNOMCeO ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790.

Articolo 17

(Efficacia)

Il presente accordo ha efficacia tra le parti dalla data di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Ministero della Salute

**Direzione Generale della Comunicazione
e dei rapporti europei e internazionali**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Sergio IAVICOLI

Per la FNOMCeO

**Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo ANELLI

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come previsto dall'art. 15, comma 2 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI
Ufficio 3

PROGETTO SULLA COMUNICAZIONE MEDICO PAZIENTE

1. Razionale

Il Servizio Sanitario Nazionale attraversa oggi la più grande crisi dalla sua nascita: la crisi strutturale di risorse e di sostenibilità, quella culturale di credibilità e di capacità di rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini sono state amplificate e potenziate dalla pandemia di Covid-19. Carenza di personale, scarsità di risorse, diseguaglianze territoriali, crescita della spesa out of pocket, liste d'attesa sono tutti segnali che mettono in discussione la sostenibilità e l'organizzazione dell'attuale sistema sanitario, ma anche la dimensione professionale del medico, i suoi rapporti con le altre professioni sanitarie, i suoi principi etici e deontologici in un contesto socio-culturale caratterizzato da rapidi cambiamenti e veloce obsolescenza delle tecnologie. Il rapporto di fiducia medico-paziente è uno degli elementi più danneggiati da tale contesto. Il modello aziendalista proposto a partire dagli anni Novanta non ha ottenuto i risultati sperati in termini di efficienza ed ha perso di vista l'efficacia e gli obiettivi di salute. La figura del medico si è trovata così schiacciata tra cittadini sempre meno soddisfatti della risposta data ai loro bisogni e un'organizzazione orientata prioritariamente al contenimento del budget. Il rapporto di fiducia medico - paziente si è quindi venuto ad incrinare, perché il professionista è sempre più visto come chi nega la prestazione piuttosto che come un alleato nella relazione di cura.

Le conseguenze di questa crisi hanno inoltre radici più in generale in un profondo mutamento culturale, che si riflette anche sulla figura del medico e sulla sua autorevolezza. Di fronte al prevalere nella nostra società della logica del profitto, la professione medica rappresenta un punto di riferimento quale garante della dignità della persona umana al di là di ogni logica mercantile.

L'accesso sempre più facile all'informazione attraverso la rete ha creato l'illusione di un sapere alla portata di tutti e ha indotto un pregiudizio verso le professioni intellettuali, che vengono sempre più percepite come superflue. Questo lascia spazio ad atteggiamenti scettici nei confronti della scienza e delle terapie convenzionali e apre il campo a una medicina fai da te se non a imbonitori e truffatori.

Migliorare la comunicazione medico-paziente è una delle azioni che possono concretamente contribuire a ricostruire il rapporto di fiducia e ridare autorevolezza alla figura del medico.

È dunque fondamentale e prioritario obiettivo strategico, anche per uscire dall'emergenza sanitaria e prevenire il rischio di un arresto della ripresa della vita sociale e produttiva del Paese connessa a un potenziale peggioramento delle condizioni epidemiologiche e conseguenti rischi per la salute, soprattutto dei soggetti più fragili, valorizzare la figura del medico di famiglia, in quanto costituisce il riferimento del Servizio Sanitario Nazionale sul territorio.

2. Obiettivi del progetto

Il progetto persegue l'obiettivo di rafforzare la capacità dei medici di medicina generale di rappresentare un punto di riferimento per la veicolazione ai cittadini delle corrette informazioni sanitarie e per la promozione di comportamenti corretti a fini prevenzionali. In particolare si vuole supportare i medici ad assumere un ruolo proattivo riguardo:

- l'informazione ai fini della valutazione del rischio sanitario;
- l'informazione sulle vaccinazioni, in particolare quella anti covid e antinfluenzale;
- l'adesione agli screening (tumore del seno, del collo dell'utero, del colon – retto);

A questo scopo il progetto intende anche contribuire a :

- Rafforzare il rapporto fiduciario con il cittadino e sostenere la relazione di cura
- Rinsaldare la fiducia nella scienza.

2. Strumenti e mezzi

Si intende raggiungere tali obiettivi portando avanti azioni che forniscano ai medici gli strumenti necessari per una efficace comunicazione medico-paziente.

Il progetto si articolerà in due attività principali:

- una campagna multi-soggetto, rivolta ai cittadini, basata sulla fornitura ai medici di medicina generale di materiali informativi e promozionali privilegiando l'utilizzo di strumenti digitali e multimediali che possano essere di supporto e stimolo alla comunicazione con i pazienti;
- una campagna rivolta ai medici, che affinerà gli strumenti e le competenze di comunicazione dei professionisti e li supporterà nella comunicazione ai pazienti sulle tematiche definite.

3. Risultati attesi

Miglioramento delle skill di comunicazione dei medici di medicina generale, da misurarsi tramite due analoghi questionari, somministrati prima e dopo la fruizione dei contenuti a loro destinati.

Aumento dell'*empowerment* dei cittadini per quanto riguarda le scelte riguardanti la salute, da misurarsi tramite sondaggi e attraverso, ad esempio, l'incremento dell'adesione alle campagne di screening e vaccinali.

4. Piano di attività

WP 1 Progettazione della campagna

Per il raggiungimento degli obiettivi sarà importante conferire al progetto unitarietà a livello di sviluppo di contenuti e di tempistica delle azioni. Pertanto, saranno definiti a monte i contenuti e le strategie comunicative che dovranno poi essere implementati nelle diverse azioni. Al progetto sarà dedicata

un'apposita sezione all'interno del portale www.Fnomceo.it, in cui saranno accessibili tutti i materiali. Verrà inclusa una sezione dedicata agli Ordini provinciali, che riepilogherà e pubblicherà le azioni che gli Ordini possono mettere in campo per diffondere i materiali ai medici di medicina generale. La fase di progettazione, durerà dal 1° dicembre 2021 al 30 marzo 2022.

WP 2 Campagna multi-soggetto di comunicazione (da gennaio 2022 a giugno 2022) rivolta ai pazienti

FNOMCeO realizzerà una campagna multi-soggetto sul tema del rapporto di fiducia medico-paziente che svilupperà i temi del rischio sanitario, delle vaccinazioni, della *prevenzione/screening*, declinata per stampa e web.

WP 3 Campagna comunicazione rivolta ai medici

FNOMCeO realizzerà una campagna di comunicazione rivolta ai medici di medicina generale, con l'obiettivo di supportarli nella comunicazione sulle tematiche in oggetto:

- la corretta comunicazione del rischio sanitario;
- l'informazione sulle vaccinazioni, in particolare quella anti covid e antinfluenzale;
- l'adesione agli screening (tumore del seno, del collo dell'utero, del colon – retto);

La campagna si articolerà in quattro videoclip della durata di due-cinque minuti, rivolti ai medici, nelle quali gli esperti della singola tematica ne illustreranno possibili risvolti, criticità, modalità di comunicazione efficace. I contenuti saranno inoltre riassunti in quattro schede, da mettere a disposizione dei medici.

GANTT	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22
WP 1												
WP 2												
WP 3												

5. Responsabilità

WP 1 Progettazione della campagna

Gruppo di lavoro coordinato da FNOMCeO. Parteciperanno, per le rispettive specifiche competenze, alla progettazione, organizzazione, coordinamento con il Ministero e i soggetti coinvolti.

WP 2 Campagna multi-soggetto di comunicazione (da gennaio 2022 a giugno 2022) rivolta ai pazienti

Gruppo di lavoro coordinato da FNOMCeO. Parteciperanno, per le rispettive specifiche competenze, alla progettazione, organizzazione, coordinamento con il Ministero e i soggetti coinvolti

WP 3 Campagna comunicazione rivolta ai medici

Gruppo di lavoro coordinato da FNOMCeO. Parteciperanno, per le rispettive specifiche competenze, alla progettazione, organizzazione, coordinamento con il Ministero e i soggetti coinvolti

5. Budget

Costo complessivo: € 130.000

Di cui:

WP 1 Progettazione della campagna: € 12.000

WP 2 Campagna multi-soggetto di comunicazione rivolta ai pazienti € 78.000

WP 3 Campagna comunicazione rivolta ai medici € 40.000

PIANO FINANZIARIO		
VOCI DI COSTO		IMPORTO
PERSONALE	Collaborazioni professionali a termine e professionalità specializzate esterne	€ 12.000,00
BENI E SERVIZI	Ideazione e produzione di materiali informativi (es. spot tv e radiofonici, contenuti digitali, materiali editoriali). Veicolazione materiali di comunicazione prodotti. Organizzazione di eventi a contenuto divulgativo. Acquisto software e altro materiale necessario al progetto	€ 100.000,00
MISSIONI	Missioni di esperti e altri collaboratori	€ 5.000,00
COSTI INDIRETTI	10% dell'importo del progetto	€ 13.000,00